


Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.89/2015 DEL 29/09/2015

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. A) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza Tribunale di Lecce – II Sezione Civile n.2154/2015."





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 un specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.


Dispone l'art. 73 che:

- 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a. sentenze esecutive;
 - copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui

www.regione.puglia.it







all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Ai sensi del comma 4 del richiamato art. 73 al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2154/2015 resa dal Tribunale di Lecce – Il Sezione Civile e notificata in forma esecutiva, relativamente alle spese e competenze di giudizio riconosciute in favore del ricorrente, Società Cooperativa Centro Vita a r.l. (Cont. 3590/00/DL).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dall'analoga tipologia dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, relativo alla succitata sentenza n. 2154/2015, si espone quanto segue:

In data 24.06.2015, con nota prot. AOO_024/8541, l'Avvocatura regionale ha trasmesso, per il seguito di competenza, la sentenza n. 2154/2015, notificata in forma esecutiva in data 21.05.2015, con la quale il Tribunale di Lecce – Il Sezione Civile, rigettava l'opposizione (avvenuta con atto di citazione del 20.10.2000) a decreto ingiuntivo

www.regione.puglia.it



- proposta dalla Regione Puglia che, con DGR n. 8937/1997 aveva revocato l'intero finanziamento per difetto in capo alla beneficiaria, Società Cooperativa Centro Vita a r.l., delle prescritte autorizzazioni.
- In considerazione della natura e dell'esito della causa, con la suddetta sentenza n. 2154/2015 il Tribunale ha reputato di disporre la parziale compensazione nella misura di 1/3 delle spese processuali e, stante la prevalente soccombenza, di condannare la Regione Puglia alla rifusione, in favore della controparte, dei residui 2/3, con distrazione in favore dell'Avv. De Gaetanis Salvatore, difensore antistatario.
- Per quanto sopra menzionato la distrazione a favore dell'Avv. De Gaetanis Salvatore dei 2/3 delle spese del presente giudizio ammonta in complessivi € 5.700,00 per onorario, oltre i.v.a. e c.p. e la sentenza dichiara compensato tra le parti il residuo terzo.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Politiche per il lavoro.

L'Assessore Sebastiano Leo







Schema di Disegno di Legge Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) Sentenza n. 2154/20154 Tribunale di Lecce – II Sezione Civile

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 2154/2015 Tribunale di Lecce – Il Sezione Civile dell'importo di € 5.700,00=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126"

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo 1317 (Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali) della U.P.B. 6.2.2 che presenta la dovuta disponibilità."

www.regione.puglia.it

